



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Palazzo di Giustizia - Viale Guidoni, 61 – 50127 Firenze

TEL. 055483406 /055470874

Pec: consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it

### IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA

Prospetto informativo a cura della Commissione Consiliare per il Patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

#### 1. A CHI È RISERVATO?

- al cittadino italiano
- allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
- all'apolide
- ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

#### 2. QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE?

- disporre di un reddito lordo annuo (quelli del nucleo familiare si sommano, e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva) inferiore ad € 12.838,01 . **Si ritiene opportuno precisare che i modelli ISEE non sono considerati indici di redditività** (art. 76 n. 3 DPR 115/2002);
- nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato.

#### 3. COME SI PRESENTA L'ISTANZA?

- **per gli avvocati** dall'1.2.2018 è attiva solo la forma di deposito dell'istanza di Patrocinio a spese dello Stato telematica attraverso l'area riservata personale SFERABIT alla quale si accede con le credenziali fornite dal proprio Ordine. Per gli avvocati iscritti a Ordini che non utilizzano la suddetta piattaforma è necessario registrarsi attraverso il sito: [www.ordineavvocatifirenze.eu/](http://www.ordineavvocatifirenze.eu/) ed accedere alla sezione "Area riservata iscritti".
- **direttamente dall'interessato** , nel caso in cui non è assistito da un difensore, utilizzando il modulo (All.1), via pec all'indirizzo [patrociniostato-coafi@pec.it](mailto:patrociniostato-coafi@pec.it) ovvero a mezzo raccomandata inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Palazzo di Giustizia – Viale Guidoni, 61 – 50127 Firenze;

#### 4. COSA DEVE CONTENERE L'ISTANZA?

- generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con relativi codici fiscali;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio (come da fac simile pubblicato sul sito);
- impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l'istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio;
- per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all'estero è richiesta l'autocertificazione prevista dall'art. 8 comma 1 del DPR 21/2015. A tale proposito, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 157 del 20.07.2021, ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione*";
- l'indicazione del procedimento, se già pendente;
- le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- l'indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono far valere;

#### **5. QUALI INFORMAZIONI VENGO FORNITE SUL SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE?**

- i requisiti, modalità ed obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- i presupposti, modalità ed obblighi per la nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti in cui esso è previsto;
- è, altresì, possibile consultare il Vademecum (Link) e l'elenco degli avvocati inseriti nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato.

#### **6. COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE QUANDO RICEVE UNA ISTANZA?**

- valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate;
- se la valutazione è positiva, accoglie l'istanza;
- comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell'autocertificazione sui redditi presentata dall'interessato).
- l'interessato può scegliere (se non l'ha già fatto) uno degli avvocati iscritti negli Elenchi del Distretto della Corte d'Appello ed affidargli l'incarico;
- nessun compenso né rimborso sarà dovuto a detto avvocato dall'interessato ammesso al beneficio.

#### **7. E COSA SI PUO' FARE SE L'ISTANZA VIENE RESPINTA?**

- l'interessato può riproporre l'istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.

#### **8. PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO È VALIDO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?**

- per i giudizi di cognizione, esecutivi, di revocazione, di opposizione di terzo;

- per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l'istanza di ammissione al beneficio (salvo si tratti dell'azione di risarcimento del danno nel processo penale).

**9. IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE È DEFINITIVO?**

- No. L'ammissione del Consiglio dell'Ordine avviene in via provvisoria fatte salve le definitive valutazioni a riguardo da parte del Giudice (art. 126 TUSG). Il Giudice può altresì revocare il provvedimento di ammissione quando sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio oppure se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.

**10. COSA ACCADE SE LE DICHIARAZIONI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RISULTASSERO NON VERITIERE O SE, DOPO L'AMMISSIONE AL BENEFICIO, NON VENGANO COMUNICATI GLI AUMENTI DEL REDDITO CHE FANNO VENIRE MENO IL DIRITTO?**

- sono previste sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 309,87 ad € 1.549,37), che vengono aumentate se il beneficio è stato ottenuto o mantenuto (artt. 95 e 125 T.U.S.G.) La condanna importa la revoca dell'ammissione con efficacia retroattiva.

**11. SE RISULTA L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO, O IL GIUDICE ACCERTA CHE L'INTERESSATO HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO CON MALAFEDE O COLPA GRAVE, CHI DEVE PAGARE L'AVVOCATO?**

- colui che ha presentato l'istanza, e nei suoi confronti lo Stato ha diritto a recuperare le somme eventualmente già pagate.

La Commissione per il Patrocinio  
a Spese dello Stato